

IL SINDACO

Vista la comunicazione pervenuta in data 10/10/2011 prot. 3508 inviata dal servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro, riguardante l'allevamento sito in Località BARATTA di questo comune, registrato con il codice aziendale IT018NU04P, di proprietà del Sig. CUCCI GIUSEPPE nato a SILANUS il 18.03.1971 e residente in Via DELLE FUMENBEANZE N. S.U.C., relativa alla conferma di un focolaio di scrapie,

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/38 N. 1265; Visto il R.P.V. approvato con D.P.R. 320/54; Vista l'O.M. 10/05/91; Vista la L. 833/78 istitutiva del S.S.N.; Vista la L.R. n. 5/95; Vista l'O.M. 15/06/98; Vista la L. 218/88, il D. Min. Sanità 298/89 modificato dal D.M. 587/96; Visto il D. Min. Sanità 08/04/99; Visto il T. U. enti locali 267/2000; Visto il Reg. 1774/02; Visto il Reg. 999/01; Visto il Reg. CE 260/03; Vista la Dec. CE N. 100/03; Visto il Reg. 1915/03; Visto il Reg. CE 2245/03;

Visto il Reg. CE n. 1492/2004; Visto il Reg. CE n. 36 del 12/01/05; Vista la circolare prot. n. 31928/P-I.8.d/58; Visto il reg. CE n. 727/2007; Vista la Cir. Min. Salute n. 7516 del 11/07/07; Vista la Circ. MIn. Salute n. 10953 del 25/09/07; Vista la Circ. Min. Salute n. 21464 del 29/10/08; VISTO il Reg. CE 103/2009; vista la Circolare Ministeriale n. 25346 del 23/12/2008; Vista la Circolare Ministeriale n. 3920 del 02/03/2009; Visto il Reg CE 1069 del 21/10/2009

VISTA l'ordinanza n. 6 del 10.10.2011 di questo comune con la quale si disponeva il sequestro dell'allevamento;

ORDINA

- 1) L'immediato abbattimento e distruzione mediante incenerimento di:
 - a) i genitori, embrioni, ovuli e l'ultima progenie del capo infetto e,
 - b) tutti gli ovini dell'azienda dell'animale infetto come di seguito identificati:

IN ALLEGATO

per un totale di N. 112 ovini appartenenti ai genotipi sensibili alla scrapie;

- c) tutti i caprini eventualmente presenti;

2) disinfezioni periodiche delle aree di stabulazione degli animali con ipoclorito di sodio al 2% o con idrossido di sodio 1M;

3) il latte ottenuto dagli animali destinati alla distruzione potrà essere somministrato ai piccoli ruminanti all'interno dell'azienda medesima; in alternativa, qualora non sia possibile tale utilizzo, esso dovrà essere distrutto ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e sue modifiche;

4) attivazione di un'indagine epidemiologica per identificare:

- a) nei casi in cui è possibile i genitori e, in caso di embrioni di sesso femminile, gli ovuli e l'ultima progenie dell'animale femmina per cui è stata confermata la malattia;
- b) la possibile origine della malattia e identificazione delle azienda in cui vi sono animali, embrioni e ovuli che possono essere stati infettati dall'agente patogeno o essere stati esposti alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione;
- c) il movimento di mangimi, materiale o vettori contaminati che possano aver trasmesso la malattia nell'azienda o dall'azienda in questione;

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C. P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da €516,45 a €2582,27;

Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento degli animali, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1549,37 a € 9.296,22

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.



IL SINDACO

Antonio Ledda